

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 50/C N. 51/C N. 52/C (2002-2003)

Riunioni del

16 giugno 2003

19 giugno 2003

23 giugno 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 50/C - RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2003

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL SIG. LOZZI ALCIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 30.5.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 83 del 30 maggio 2002) respingeva il reclamo presentato dalla A.S. Ferentum avverso il provvedimento di squalifica fino al 30 aprile 2004 inflitta all'allenatore Lozzi Alcide, adottato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, motivato soprattutto sulla conferma avuta dall'arbitro della gara U.S. Marta/A.S. Ferentum del 21.4.2002, con supplemento di referto, della identità dell'autore del fatto (offese e leggero schiaffo al volto dell'arbitro) confermato nella persona dell'allenatore Lozzi Alcide.

Il Lozzi ha chiesto la revocazione della riportata pronuncia della Commissione Disciplinare, a norma dell'art. 35 lettere c) ed e) del Codice di Giustizia Sportiva essendo emersi fatti nuovi, ed in particolare la decisiva circostanza che, sulla base della puntuale relazione dell'Ufficio Indagini (attivato a seguito di esposto presentato dal Presidente della Società A.S. Ferentum e dall'allenatore Lozzi), la stessa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera del 27.2.2003 n. 54 a seguito di deferimento del Procuratore Federale, squalificava per anni 2 il dirigente della società A.S. Ferentum Sig. Fabio Angeli, individuato come l'effettivo responsabile dell'accaduto, e cioè le offese ed il leggero schiaffo all'arbitro della gara, Sig. Samuele De Santis, caduto a sua volta in errore di persona in piena buona fede.

Preso visione degli atti di causa, questa Commissione d'Appello Federale non può che assentire la richiesta di pronuncia revocatoria, trattandosi di decisivo elemento di fatto sopravvenuto, la cui conoscenza avrebbe di certo comportato una diversa pronuncia rispetto a quella adottata il 30.5.2002 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, atteso che l'autore del fatto è stato in seguito individuato in altro tesserato e non nel Lozzi.

Il ricorso per revocazione è dunque ammissibile e fondato.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione del Sig. Lozzi Alcide come sopra proposto, annullando le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare con le quali veniva inflitta al reclamante la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004. Ordina di restituire la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE INERENTE LA COMMISURAZIONE ECONOMICA DELLA RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART. 102 BIS N.O.I.F. RELATIVA AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA DOVUTA DALLA RECLAMANTE AL F.C. BOLOGNA (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 26/D dell'1.4.2003)

1. Con reclamo del 18 febbraio 2003 la società Bologna F.C. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere la corresponsione, dalla consorella A.C. Chievo Verona, della somma, pari a € 6.217.171,71 offerta da quest'ultima per la risoluzione, mediante buste, dell'accordo di partecipazione relativo al calciatore brasiliano Luciano (già noto come Eriberto).

In effetti, il 28 giugno 2002 e quindi al termine della stagione sportiva 2001/2002, non avendo raggiunto un accordo per la risoluzione della compartecipazione, le due società

avevano azionato la prescritta procedura delle offerte in busta, al cui esito l'offerta dell'A.C. Chievo Verona era risultata superiore di ben quasi 700.000 Euro.

La vertenza nasceva dalla circostanza che, successivamente, a fine agosto 2002, la società veronese aveva comunicato all'originaria reclamante di ritenere annullata la propria offerta, sul presupposto dell'accertata "mancanza di una qualità promessa fondamentale ovvero essenziale" in capo al calciatore acquistato, di cui nel frattempo, come è noto, erano emerse le vere identità e generalità.

Le difese del Chievo Verona, che terminato il 26 gennaio 2003 il periodo di squalifica inflitto al calciatore, aveva continuato ad usufruire delle prestazioni del suddetto, e che aveva respinto anche alcune proposte transattive provenienti dalla sponda bolognese non valevano ad impedire che, con l'articolata decisione impugnata, la Commissione specializzata emettesse un responso di fondatezza circa le pretese della società Bologna.

2. Così ragionava, in sintesi, la C.V.E.:

- preliminarmente, le domande sostanzialmente riconvenzionali del Chievo Verona, l'una, in via principale, avente ad oggetto l'annullamento dell'"accordo" di risoluzione ai sensi dell'art. 1429, commi 1 e 2, c.c., con conseguente mantenimento della titolarità del contratto e permanenza, avente ad oggetto il riconoscimento della garanzia ex art. 1492 c.c., con conseguente diritto alla riduzione dell'importo dovuto, dovevano entrambe essere dichiarate infondate;

- nell'un caso, in quanto non poteva attribuirsi alla procedura di risoluzione del diritto di partecipazione mediante offerte in busta, fattispecie assolutamente atipica disciplinata dall'art. 102-*bis* delle N.O.I.F., una natura squisitamente contrattuale, al punto di consentire l'applicazione della disciplina dell'errore di cui agli artt. 1427 ss. c.c.;

- nell'altro caso, in ordine alla richiesta subordinata, in quanto, permanendo seri e circostanziati dubbi sulla configurabilità in termini contrattuali della fattispecie atipica relativa alla risoluzione dell'accordo di partecipazione a norma del citato art. 102-*bis*, ad ogni modo la garanzia per vizi della cosa venduta, in quanto rimedio tipico della compravendita, non poteva trovare applicazione diretta, né per analogia, laddove, come nel caso di specie, non si controvertesse in tema di cessione di contratto, bensì di mera risoluzione di accordo di partecipazione attraverso il peculiare meccanismo delle offerte in busta;

- il reclamo del Bologna, a fronte dell'infondatezza delle eccezioni formulate, in termini di domande riconvenzionali, dall'A.C. Chievo Verona, meritava pertanto integrale accoglimento, essendo tra l'altro la Commissione Disciplinare giunta alla conclusione che la scoperta della reale identità ed età del calciatore Luciano rappresentasse in realtà solo l'occasione, non già la causa effettiva, dell'impugnazione della risoluzione dell'accordo di partecipazione con il Bologna F.C.;

di qui, in definitiva, in accoglimento del reclamo, la formale declaratoria dell'obbligo della società Chievo Verona di corrispondere alla società Bologna F.C. 1909 il complessivo importo di € 6.217.171,71 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

3. Con il reclamo in trattazione, peraltro molto articolato, il Chievo Verona torna ad insistere sulla fondatezza delle proprie pretese ed in particolare sulla natura autonoma e contrattuale della procedura di risoluzione dell'accordo di partecipazione, e quindi sull'applicabilità a tale segmento procedimentale dei principi dell'annullamento per vizi della volontà.

Il Bologna F.C., destinatario dell'appello, si è costituito ed ha presentato atti per resistere al gravame, in difesa dell'impugnata decisione della C.V.E..

4. Il reclamo del Chievo Verona, relativamente al quale la controparte vanamente ha eccepito l'inammissibilità atteso che sono chiaramente individuabili i profili di censura in relazione alle argomentazioni della decisione impugnata, non può essere, in ogni caso, favorevolmente definito, meritando conferma i capisaldi che sostengono la decisione della Commissione Vertenze Economiche, pertanto particolarmente dettagliata e ben argomentata.

Le istanze dell'appellante, da qualificarsi probabilmente in prime cure - più propriamente - come eccezioni riconvenzionali e non come autonome domande riconvenzionali, perseguono un duplice obiettivo: la richiesta principale ha ad oggetto l'annullamento dell'accordo di risoluzione della partecipazione per errore essenziale, secondo quanto in generale previsto dall'art. 1429 c.c.; la richiesta subordinata ha, invece, a oggetto la riduzione del prezzo, prevista in alternativa alla risoluzione del contratto di compravendita, causa "vizi" della cosa venduta, a norma dell'art. 1492 c.c.

Come accennato in narrativa, il responso di infondatezza formulato dalla C.V.E. si è basato sui seguenti presupposti:

- a) con riferimento ad entrambe le domande, in quanto la risoluzione dell'accordo di partecipazione non sarebbe un vero e proprio contratto, ma una "fattispecie atipica disciplinata dall'art. 102-bis delle N.O.I.F.", con la conseguenza dell'inapplicabilità tanto della disciplina sull'annullamento del contratto quanto di quella di cui agli artt. 1490 ss. c.c.;
- b) con riferimento alla domande di annullamento, in quanto comunque l'errore non potrebbe ritenersi essenziale;
- c) con riferimento, infine, alla domande subordinata, in quanto in ogni caso difetterebbero i presupposti di fatto tanto per l'applicazione (anche solo analogica) della garanzia per vizi prevista in tema di compravendita, quanto per far valere un presunto precedente *obiter dictum* della C.V.E. nell'ambito del procedimento per l'equo indennizzo riguardante Chievo e S.S. Lazio.

5. Orbene, le conclusioni raggiunte dall'Organo di prime cure in ordine al punto di cui alla lettera a) sono assai difficilmente revocabili in dubbio ed assumono portata dirimente nell'indurre l'attuale Collegio a confermare la pronunzia contestata.

In realtà, può dirsi, mutuando in parte le parole della controparte resistente in giudizio, che l'impianto argomentativo messo in piedi dal Chievo Verona sia affetto da un sostanziale errore di prospettiva.

Non si assiste infatti, nel caso del meccanismo di risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante offerte in busta, all'instaurarsi di una autonoma fase contrattuale, trattandosi di un effetto, seppur peculiare e in tal senso "atipico", che deriva dalla manifestazione originaria del consenso espressa dalle parti nel contratto di cessione del calciatore e nella contestuale firma dell'accordo di partecipazione; e questo a differenza, ad esempio, del caso della risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione, di cui all'art. 102-bis, comma 4, delle N.O.I.F., per il quale si interviene un'ulteriore manifestazione di volontà con effetto risolutorio (anticipato).

La società qui reclamante non ha mai messo in discussione la validità del contratto originario di cessione del giocatore (a quel tempo Eriberto), risalente al giugno 2001, ed infatti, nel frattempo (fino al recentissimo trasferimento ad altra società consorella), facendo forza anche sulla pronunzia in data 20 gennaio 2003 della Corte Federale circa la perdurante validità ed efficacia del tesseramento del calciatore Luciano in suo favore, ha continuato ad avvalersi delle prestazioni dello stesso, anche dopo la squalifica patita per i noti fatti, ha stipulato con il calciatore un contratto triennale in data 31 agosto 2002 (con sostanzioso ritocco di ingaggio), ha richiesto ed ottenuto dalla C.V.E., in misura incrementata da questa C.A.F., un equo indennizzo dalla S.S. Lazio per il mancato trasferimento alla società da ultimo citata.

Il meccanismo di risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante buste è privo di autonomia causale e negoziale e quindi non può andare incontro, in sé considerato, all'annullamento per vizi del consenso, come l'errore essenziale, ovvero costituire (in disparte le difficoltà di applicazione al caso specifico) base per invocare le azioni edilizie per vizi della cosa compravenduta, con riguardo in particolare all'azione estimatoria (riduzione del prezzo), in alternativa all'azione redibitoria (risoluzione del contratto). Esso si risolve, dunque, in una fase effettuale del tutto necessitata e puntualmente regolamentata dal-

le norme sportive di settore, senza ulteriori manifestazioni di volontà delle parti, e la cui fonte e matrice di esistenza (non autonoma) va fatta risalire all'originario contratto di cessione del calciatore con accordo di partecipazione, la cui validità non è stata intaccata da azioni e reclami della società veronese.

In altri termini, la presentazione delle offerte in busta chiusa da parte delle società parti di un accordo di partecipazione, estrapolata dalla sequenza procedimentale da cui trae origine, non può essere considerata un'autonoma fattispecie contrattuale a cui applicare il regime ordinario dell'invalidità (annullabilità) per vizi della volontà o, tanto più, un'ipotesi di compravendita cui applicare il regime della garanzia per vizi del bene venduto, con particolare riguardo all'azione *quanti minoris* di cui all'art. 1492 c.c..

Pertanto, di fronte ad un siffatto quadro ben poco vi è da aggiungere a quanto peraltro già lungamente e doviziosamente evidenziato dalla C.V.E. e conseguentemente recedono, necessariamente, in secondo piano le pur pregevoli argomentazioni della reclamante circa la teorica "essenzialità" dell'"errore", per il quale non dovrebbe porsi, altresì, un problema di "riconoscibilità".

6. Spetta, dunque, per l'intero al Bologna il corrispettivo dovuto in relazione alla risoluzione dell'accordo di partecipazione mediante buste.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Chievo di Verona come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELL'ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL'ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003)

Il calciatore Venturi Luca, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Venturi contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia-Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese.

La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Venturi abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 29 C.G.S..

Secondo questa Commissione d'Appello l'impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell'art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 29 comma 5 C.G.S..

Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull'eventuale soggetto da identificare come "controparte" determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l'accertata inammissibilità preclude l'esame del merito del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Venturi Luca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

5 - APPELLO DEL CALCIATORE RIPA MANOLO MORRIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

6 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in esito agli atti della gara Frosinone/Latina, disputata per il Campionato Nazionale di Serie C2, Girone C, in data 19 aprile 2003, irrogava, tra altre sanzioni applicate per tale incontro, ai calciatori Pellegrino Emilio, Ripa Morris Manolo e Aruta Sossio della S.S. Frosinone Calcio la squalifica fino al 30 settembre 2004, perché avevano partecipato ad una colluttazione che aveva visto impegnati calciatori della loro squadra e calciatori della Società Latina e perché, dopo tale fatto, avevano circondato un assistente del direttore di gara colpendolo con calci e procurandogli delle lesioni alle gambe e a un gluteo costringendolo a ricorrere al pronto soccorso dell'Ospedale "Umberto I" di Roma (Comunicato Ufficiale del 22 aprile 2002, n. 235/C).

Avverso tale deliberazione i tre calciatori Pellegrino, Ripa e Aruta proponevano separati reclami alla competente Commissione Disciplinare.

I reclami, previa loro riunione, venivano parzialmente accolti dalla Commissione Disciplinare quanto alle sanzioni inflitte che venivano pertanto ridotte fissandosi la squalifica a tutto il 28 febbraio 2004 (Comunicato Ufficiale del 9 maggio 2003, n. 249/C).

Avverso tale decisione propongono separati appelli i tre calciatori.

Gli appelli, che possono essere riuniti in quanto diretti avverso una stessa decisione, devono dichiararsi inammissibili, in applicazione dell'art. 33, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva.

La questione, infatti, non rientra in nessuna delle fattispecie regolate dalla disposizione ora richiamata che si riferisce all'ambito di competenza di questa C.A.F.

Dispone, infatti, l'art. 33, primo comma, ora citato che "Le decisioni della Commissione Disciplinare possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa rappresentazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri regolamenti adottati dal Consiglio Federale; c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e in altre materie nominativamente indicate".

Nella fattispecie in esame gli appellanti svolgono rilievi di mero fatto, esponendo una versione dei fatti diversa da quella rilevabile dagli atti ufficiali. Si tratta, quindi, di questioni che non rientrano nella competenza di questa C.A.F. che, come si rileva dall'elencazione riportata, ha una competenza di pura legittimità.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dei calciatori Aruta Sossio, Ripa Manolo Morris e Pellegrino Emilio, come sopra proposti, li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi le tasse versate.

7 - APPELLO DEL SIG. PAGNIELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell'art. 42,

comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato.

Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Polisportiva Atletico 2000, la Polisportiva Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e, per quanto riguarda specificamente la presente decisione, il Sig. Matteo Pagniello, accompagnatore ufficiale della società nelle gare sopraindicate.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 2 aprile 2003, n. 38, tra altre sanzioni, irrogava al Sig. Pagniello la inibizione fino al 30.6.2003.

Il Sig. Pagniello appella la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado rilevando la sua estraneità alla vicenda e, in ogni caso, la sproporzionata entità della sanzione se riferita alla sua posizione del tutto marginale nella vicenda.

Deve in contrario rilevarsi che correttamente il Sig. Pagniello è stato ritenuto responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte.

La sanzione, peraltro, è effettivamente eccessiva rispetto a tale violazione.

La C.A.F. ritiene che la sanzione della inibizione possa essere ridotta e fissata al 10 maggio 2003.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello del Signor Pagniello Matteo come sopra proposto, riduce al 10.5.2003 la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.

8 - APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Off. n. 66 del 3.4.2003)

Con delibera del 13 febbraio 2003 (C.U. n. 526) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio infliggeva al calciatore Balzarini Massimiliano della Pol. Delle Vittorie la squalifica fino al 5.2.2004.

La Commissione Disciplinare adita con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. 66) confermeva la squalifica inflitta al calciatore Balzarini Massimiliano.

Avverso la predetta delibera preannunciava reclamo il 14.5.2003 a questa Commissione la Pol. Delle Vittorie.

Ed invero il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti è stato inoltrato ben oltre i termini stabiliti dall'art. 33 n. 2 C.G.S., fissati entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, così contravvenendo il disposto del citato art. 33 n. 2 C.G.S., e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Delle Vittorie e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA U.S. NUOVA SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Off. n. 51 del 9.5.2003)

10 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

Le società U.S. Nuovo Soccavo e il G.S. Pomigliano Est hanno entrambe proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. n. 51 del 9 maggio 2003, relativa alla gara Nuovo Soccavo/Pomigliano Est del 13 aprile 2003, Campionato Regionale Allievi fascia B, chiedendo l'annullamento della suddetta decisione con la quale è stata inflitta ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara.

I due ricorsi devono essere riuniti per evidente connessione soggettiva.

Il G.S. Pomigliano Est sostiene preliminarmente il vizio procedurale nel quale sarebbe incorso il Giudice Sportivo di 1° Grado che, sebbene regolarmente investito del ricorso proposto dallo stesso Pomigliano al fine di ottenere la vittoria della gara, emetteva la decisione senza far alcun riferimento al ricorso di cui sopra. Tale eccezione va evidentemente respinta in quanto il Giudice Sportivo nel decretare la sconfitta di entrambe le squadre ha implicitamente rigettato il ricorso del Pomigliano che chiedeva invece la vittoria "a tavolino".

Nel merito entrambe le ricorrenti sostengono che l'arbitro designato per l'incontro sarebbe incorso nella violazione della regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del calcio, che prevede che il calciatore inibito dall'arbitro prima dell'inizio della gara possa essere sostituito da un altro calciatore.

Tale regola non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto l'arbitro, a seguito dei gravi fatti verificatisi prima dell'inizio dell'incontro che avevano visto coinvolti praticamente tutti i giocatori delle due squadre, si vedeva costretto ad inibire sia l'intera squadra ospitata, il Pomigliano Est, che l'intera squadra ospitante, il Nuovo Soccavo, con la conseguenza di non poter dare inizio alla gara. La norma indicata dai ricorrenti può trovare applicazione solo nel caso di inibizione di un giocatore o di un numero limitato di giocatori, ma non certo quando il provvedimento riguarda l'intero organico delle squadre. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va quindi confermata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'U.S. Nuovo Soccavo di Soccavo (Napoli) e dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d'Arco (Napoli), li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

11 - APPELLO DEL CALCIATORE CINANNI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003)

Con atto del 19.5.2003 il calciatore Cinanni Alessandro adiva la Commissione d'Appello Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria che, con Com. Uff. n. 42 del 15 maggio 2003, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla U.S. Davagna Creuza de Ma riduceva la squalifica inflitta al calciatore Cinanni Alessandro dal Giudice Sportivo, con Com. Uff. n. 34 del 27.3.2003, a seguito della gara Audace Gaiazza Valverde/Davagna Creuza De Ma dell'1.3.2003, dal 31.5.2005 al 31.12.2004.

L'odierno appellante Cinanni, nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti, già esposti nel reclamo inoltrato alla Commissione Disciplinare.

La Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Cinanni Alessandro e dispone incamerarsi tassa versata.

12 - APPELLO DEL SIG. FRANCHI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con delibera in data 27 marzo 2003 (C.U. n. 31) infliggeva l'inibizione fino al 31.3.2007 all'allenatore Franchi Maurizio della Società Cologna Spiaggia perché nel corso della gara Cologna Spiaggia/Penne del 23.3.2003, presente in tribuna in quanto inibito fino al 15.5.2003 ripetutamente insultava e minacciava il Direttore di Gara e, al termine della gara, mentre l'Arbitro si dirigeva verso la propria auto lo affrontava sferzandogli tre calci alle gambe facendolo cadere a terra.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo proposto confermando la decisione impugnata.

Avverso tale decisione il Franchi proponeva ricorso alla C.A.F. chiedendo sostanzialmente una riduzione della sanzione sportiva inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, l'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che i ricorsi alla C.A.F. devono essere sottoscritti dai tesserati legittimati a proporre il reclamo. Nel caso di specie il Franchi non ha sottoscritto il ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione l'appello come sopra proposto dal Sig. Franchi Maurizio e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DEL SAN VITO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro con delibera del 23 aprile 2003 (C.U. n. 70) disponeva, tra l'altro, la squalifica del calciatore Papasodaro Massimo del San Vito Calcio fino al 31.12.2003 perché quale capitano della squadra era stato ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva di un atto di violenza perpetrato da un calciatore non identificato nel corso della gara Cortale 91/San Vito Calcio del 6.4.2003.

Infatti al 46' del secondo tempo allorché l'arbitro aveva assegnato un calcio di rigore a favore della società Cortale 91 veniva colpito da un giocatore non identificato con un calcio al ginocchio che lo faceva cadere a terra. Il Giudice Sportivo prendeva altresì atto che alla fine dell'incontro il Papasodaro aveva anche raccolto un piccolo sasso e profferendo frasi offensive e minacciose lo aveva lanciato contro il Direttore di Gara senza colpirlo.

La Commissione Disciplinare adita dal San Vito Calcio ritenendo di dover diversamente valutare i fatti ascritti al Papasodaro aveva disposto la squalifica dello stesso fino al 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria del 19 maggio 2003 n. 110).

Avverso tale delibera propone reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la San Vito Calcio assumendo di aver individuato nel calciatore Gulli Franco colui che involontariamente avrebbe colpito il Direttore di Gara e chiedeva conseguentemente la revoca o comunque la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Papasodaro.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero i motivi adottati a sostegno del reclamo attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne consegue che, fatto salvo ogni altro mezzo di tutela previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal San Vito Calcio di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

14 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. CAPELLO FABIO, ALLENATORE DELL'A.S. ROMA, E DELL'A.S. ROMA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)

Con provvedimento del 30.4.2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, contestandogli la violazione degli articoli 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 commi 1 C.G.S. per aver pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell'ambito federale, con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, trattandosi di fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva.

Con il medesimo atto, veniva deferita anche la Società Roma a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S..

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 338 del 22 maggio 2003, proscioglieva gli incolpati, rilevando che le frasi pronunciate dal Capello nel corso di una trasmissione radiofonica andata in onda il giorno 28 aprile 2003, poi riportate fedelmente da alcuni quotidiani del giorno successivo, costituivano soltanto la "colorita, ironica e spontanea manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi".

Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Procuratore Federale, chiedendo la riforma della delibera impugnata, l'affermazione della responsabilità degli incolpati e l'irrogazione a carico del Sig. Fabio Capello dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 15.000,00 ed a carico della Soc. Roma dell'ammenda di € 15.000,00.

A sostegno del gravame, l'appellante ha rilevato che, delle tre dichiarazioni addebitate al Capello, quella indicata nel deferimento con il numero 1 ("nella prima parte della stagione non ci è stato permesso di giocare. Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro: solo adesso siamo tornati alla normalità") contiene giudizi e rilievi oggettivamente lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell'ambito federale. Quelle elencate ai punti 2) e 3) del deferimento, invece, dissimulano sotto l'ironia della "metafora botanica" di una piantina (la squadra della Roma) alla quale è stata negata l'acqua, giudizi altrettanto lesivi di persone e organismi operanti nell'ambito federale, essendo chiara l'allusione a coloro (gli arbitri, i designatori dei direttori di gara, eccetera) che hanno il potere di indirizzare gli eventi (nella metafora di negare l'acqua alla piantina e di ridarla solo quando "gli altri avevano fatto i frutti").

Il Sig. Fabio Capello ha resistito al ricorso del Procuratore Federale, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La C.A.F. ritiene che l'appello sia fondato.

Invero, nel valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dal Capello si deve avere riguardo al significato generale delle stesse, che consiste nell'accusa, rivolta ovviamente a chi ha il potere di farlo, di aver agito in modo da incidere sulla regolarità e correttezza del campionato, impedendo alla squadra della Roma, nella prima parte dello stesso, di giocare nel modo che le sue qualità tecniche le avrebbero potenzialmente consentito. In tale chiave di lettura s'intende facilmente che le affermazioni dell'incolpato, per quanto dissimulate dall'ironia e dalla metafora, travalicano il limite delle "considerazioni critiche" esprimendo giudizi lesivi di persone operanti nell'ambito federale, così da integrare la violazione contestata. Va quindi affermata la responsabilità del Capello, alla quale consegue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni adeguate, tenuto conto della posizione rivestita dal Capello in qualità di allenatore di una importante Società, nonché dell'idoneità delle dichiarazioni in esame di mettere in dubbio la correttezza del campionato, negandone la regolarità di svolgimento, sono quelle indicate nel dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Fabio Capello la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 e alla A.S. Roma per responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

15 - APPELLO DELLA A.S. ROMA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 E L'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)

Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per aver rilasciato ad organi di informazione, a seguito della gara Juventus/Roma del 19 aprile 2003, dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi operanti nell'ambito federale e idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l'imparzialità delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, in violazione degli artt. 13, comma 1, 4, comma 3 e 16, comma 1 C.G.S.. Contestualmente veniva deferita la Società Roma per violazione degli articoli 3 comma 2 per responsabilità oggettiva, 2 comma 4 e 4 comma 5, nonché dell'art. 16, comma 3, C.G.S., per responsabilità diretta per i fatti contestati al suo Presidente.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 338 del 22 maggio 2003, infliggeva a Francesco Sensi la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 unitamente alla sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso a questa Commissione entrambi gli incolpati, rilevando in via preliminare che i primi giudici, non accogliendo l'istanza di rinvio della riunione fissata per il 22 maggio 2003 - alla quale il Presidente Sensi e la dott.ssa Rosella Sensi erano impossibilitati a presenziare per ragioni rispettivamente di lavoro e di salute - avevano impedito l'audizione dei soggetti deferiti, prevista dal C.G.S. al fine di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa.

Con i diritti di merito gli appellanti deducono l'incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Sensi, osservando che le frasi dallo stesso pronunciate e riportate su diversi quotidiani erano prive di riferimenti specifici e costituivano il libero esercizio del diritto di critica, giustificato dai dati statistici relativi al trattamento subito dalla squadra della

Roma soprattutto nel girone di andata del campionato di Serie A; in subordine lamentano l'eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiedono la riduzione "ad una più equa misura".

La C.A.F., sentito il dott. Francesco Sensi personalmente comparso insieme al suo difensore, ed il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata, rileva che l'eccezione preliminare è infondata, non potendosi ravvisare nel mancato accoglimento di un'istanza di rinvio della discussione del procedimento di primo grado alcuna violazione del diritto di difesa.

Nel merito, non possono sussistere dubbi in ordine alla lesività delle dichiarazioni rese dal Presidente Sensi ed alla conseguente affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati. Come affermato dalla Commissione Disciplinare, il diritto di critica si concretizza nella espressione di giudizi ed opinioni fondate su una interpretazione soggettiva e quindi "di parte". In forza di tale diritto i soggetti dell'ordinamento federale possono quindi manifestare liberamente il proprio pensiero anche in contrasto ed in polemica con altre persone ed organismi operanti in ambito federale, senza però superare il limite invalicabile del corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone.

Alla luce di tali principi le affermazioni del dott. Sensi, che suggestivamente evocano quanto deciso ed attuato dai "padroni del calcio" in danno della squadra della Roma, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ed insinuano pesanti sospetti sulla regolarità di svolgimento del Campionato.

Merita invece accoglimento, nei limiti indicati nel dispositivo la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni, dovendosi riconoscere al Sensi un atteggiamento processuale costruttivo, confermato nella riunione tenutasi davanti a questa Commissione, che comporta l'abbandono di certe posizioni a suo tempo pubblicamente assunte in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento federale.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla A.S. Roma di Roma, riduce rispettivamente ad euro 10.000,00 le sanzioni delle ammende già inflitte al Presidente Francesco Sensi e alla A.S. Roma. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 51/C - RIUNIONE DEL 19 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELL'A.C. ARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARI/CALDARI DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

Con atto 4.4.2003 A.C. Ari preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui n. 50 del 3 aprile 2003, in merito alla gara Ari/Caldari del 9.3.2003, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato.

In data 26.4.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi.

Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'A.C. Ari di Ari (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell'1.5.2003)

Il Sig. Sergio Lechthaler, Consigliere del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, proone ricorso contro la sentenza in oggetto indicata, con la quale gli è stata inflitta l'inibizione per mesi n. 1 per violazione dell'art. 1 comma 3 C.G.S..

Motiva tale reclamo in quanto le mancate comparizioni alle convocazioni del Procuratore, sono dovute a legittimi impedimenti - motivi di lavoro, incarico di pubblico servizio.

L'appello è infondato.

Questa Commissione rileva che le motivazioni addotte non sono idonee per permettere l'accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Lechthaler e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 29 gennaio 2003 (C.U. n. 38) applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 25.1.2008 al calciatore Pirrotta Giuseppe della Polisportiva Caccamo con proposta di radiazione dai Ruoli Federali perché al termine della gara Latte Puccio Capaci/Caccamo del 25.1.2003 il predetto aveva colpito l'arbitro con un calcio ad una gamba, lo aveva stretto con forza alla gola, aveva tenuto un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, e, infine aveva tentato d'introdursi nello spogliatoio del Direttore di Gara.

Avverso tale decisione, non impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Pirrotta propone ricorso per revocazione alla C.A.F. allegando n. 5 dichiarazioni di testimoni

che, presenti al campo comunale di Capaci assumono la totale estraneità del Pirrotta ai fatti contestati.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze esposte, infatti, non integrano alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare le dichiarazioni testimoniali prodotte, peraltro senza indicazione della data di rilascio e in assoluto contrasto con il preciso e circostanziato referto arbitrale, non possono nemmeno ricondursi a quanto previsto dall'art. 35 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva che consente il ricorso alla C.A.F. se, a causa di forza maggiore, non ravvisabile nella specie, l'interessato non ha potuto presentare nei precedenti gradi di giudizio i documenti solo in questa sede allegati.

Ne deriva che il ricorso per revocazione come sopra proposto deve dichiararsi inammissibile e conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Pirrotta Giuseppe e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DEL CALCIATORE PINTO FRANCESCO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DEL FOGGIA CALCIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 3.4.2003)

Il calciatore Francesco Pinto adiva questa Commissione, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 27/D - Riunione del 3.4.2003, con la quale è stato dichiarato nullo il suo tesseramento in favore della società Foggia Calcio.

Il motivo della decisione della Commissione Tesseramenti consiste nell'apocrifia delle firme del legale rappresentante della società Foggia Calcio (Alessandro Tomaselli, che ha disconosciuto le sue firme, mentre la società ha presentato una perizia calligrafica di parte, che ha concluso nel senso suddetto), che figurano apposte sulla variazioni di tesseramento relativa al calciatore Pinto e sul relativo contratto economico per il periodo dall'1.7.2001 al 30.6.2004.

Al riguardo, va, anche considerato che il Pinto non ha, espressamente indicato il legale rappresentante della società, tra le persone presenti, al momento della firma del contratto che ci occupa e che il suo procuratore Mariano Grimaldi ha dichiarato di non conoscere il Tomaselli e di non sapere, quindi, chi ha apposto, materialmente, la firma contestata.

In sostanza, l'apocrifia della firma del Tomaselli è risultata provata, come detto, dagli accertamenti, svolti dall'Ufficio Indagini e dalla Commissione Tesseramenti.

La difesa del Pinto afferma che "all'atto della sottoscrizione del contratto di prestazione sportiva in oggetto, colui che oppose materialmente la firma per il Foggia Calcio si qualificò come Alessandro Tomaselli, legale rappresentante, pro tempore del Foggia Calcio s.r.l."

Come si vede non si sostiene, con certezza, che a firmare sia stato, effettivamente, il Tomaselli, persona che non poteva essere, del tutto, sconosciuta al calciatore e soprattutto al suo procuratore, se non altro per la fase preliminare delle trattative, relative al contratto, da lui svolte.

Del resto, sempre la difesa del Pinto, sia pure, "per ipotesi", sostiene che, anche se chi ha firmato il contratto era privo del potere rappresentativo, "il contratto ha avuto regolare esecuzione ed è stato ratificato dal legale rappresentante della società" ed è, quindi, valido.

Prima di passare a questo aspetto del problema, la C.A.F. ritiene che le motivazioni della decisione della Commissione Tesseramenti, sul punto dell'apocrifia della firma del Tomaselli, sono pienamente condivisibili e non sono, in alcun modo, inficiate dai relativi motivi di appello, dei quali si è detto.

Tutte le altre considerazioni contenute nei motivi di appello sono ininfluenti, ai fini della regiodicanda.

Non sussistono le lamentate violazioni di carattere procedurale, che, comunque, non sarebbero in grado di produrre la nullità della decisione impugnata; non vi è motivo di procedere agli adempimenti probatori richiesti.

La difesa, in sostanza, sostiene che la situazione, tra le parti, fino a quel momento buona, è cambiata perché il calciatore non ha voluto accettare una riduzione degli emolumenti pattuiti, con il contratto del 29.6.2001.

Da quel momento è nata una forte conflittualità (descritta, analiticamente, nei suoi sviluppi giudiziari e sportivi, a pagine 3 e 4 dei motivi di appello).

In conclusione, è irrilevante, che il contratto, che ci occupa, è stato eseguito per la stagione 2001/2002 ed è stato contestato quando il Foggia Calcio ha chiesto, senza successo, al calciatore, una riduzione dei suoi emolumenti.

Il tesseramento di Francesco Pinto è nullo, a causa dell'accertata apocriefa della firma del rappresentante legale del Foggia Calcio, in calce alla variazione del predetto tesseramento per calciatori professionisti, trattandosi di vizio che cade su di un elemento essenziale del negozio giuridico in esame.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del calciatore Pinto Francesco come sopra proposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMERI/FLUMERESE DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 29.5.2003)

All'esito della gara Flumeri/Flumerese disputata il 17.5.2003 e terminata con il risultato di 3-1, il F.C. Flumerese proponeva rituale reclamo alla Commissione Disciplinare e, deducendo l'irregolare posizione di n. 6 calciatori schierati dalla U.S. Flumeri, chiedeva che venisse inflitta alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.

L'adita Commissione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 29 maggio 2003, ritenuta regolare la posizione dei calciatori, rigettava il reclamo.

Avverso tale pronuncia proponeva appello in questa sede il F.C. Flumerese, reiterando la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Flumeri.

Il reclamo è infondato e non può essere accolto.

Invero, dall'attento controllo effettuato sui calciatori partecipanti alla gara e sulla relativa posizione di tesseramento, è risultato confermato quanto già rilevato dalla Commissione Disciplinare in merito alla posizione dei calciatori: Castucci Antonio, nato il 17.12.1973, e Vittozzi Ferdinando Antonio, nato il 25.4.1974, tesserati dal 10.1.2003; Bisciotti Girolamo, nato il 17.5.1978, Ruotolo Antonio, nato il 15.2.1975 (erroneamente indicato in elenco come Rotolo), Marseglia Gennaro, nato il 5.3.1980, e Forcelli Massimiliano, nato il 9.10.1975, tutti tesserati dal 14.2.2003.

Da quanto precede deve concludersi che l'impugnata decisione non merita censura.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello deve essere incamerata e ciò a norma dell'art. 29, comma 13, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) come sopra proposto, e dispone l'incameramento della tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2003

1 - APPELLO DELL'ASS. POP. NOVA RES AZ SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN SATURNINO/NOVA RES DEL 5.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 76 del 2.5.2003)

Con telegramma del 3.5.2003 la A.P. Nova Res Az Sport preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 75 del 2 maggio 2003, in merito alla gara San Saturnino/Nova Res Az Sport del 5.4.2003, richiedendo l'invio di copia degli atti del procedimento appellato.

In data 17.3.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi.

Alla ricezione degli atti l'attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell'art. 33 C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l'appello come sopra proposto dall'Ass. Popolare Nova Res AZ Sport di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.C. MAZZEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA "GIOVANIS- SIMI" ARZANO/MAZZEO DEL 9.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003)

Il Sig. Mazzeo Natale, nella qualità di Presidente della A.C. Mazzeo partecipante al Torneo Regionale fascia B categoria giovanissimi, organizzato dal Comitato Regionale Campania, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. del 2 maggio 2003 con la quale si confermava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2 e conseguentemente penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla Società Mazzeo per rinuncia a disputare la gara Arzano/Mazzeo del 3 marzo 2003.

Si sostiene nel ricorso che, avendo l'arbitro dichiarato che la suddetta gara non poteva avere inizio alle ore 14,00 come stabilito, per il protrarsi delle partite precedenti, e che la gara stessa avrebbe invece avuto inizio non prima delle ore 15,20, avrebbe in tal modo ufficializzato che il tempo di attesa stabilito dal regolamento sarebbe stato abbondantemente superato, giustificando in tal modo il rifiuto della A.C. Mazzeo a disputare l'incontro.

Tale argomentazione non è degna di accoglimento in quanto la Società Mazzeo aveva già effettuato le procedure di riconoscimento, come dichiarato dal direttore di gara e come si evince dalla distinta della squadra allegata al referto di gara. D'altra parte è consuetudine del torneo giovanissimi attendere la fine delle gare del Campionato Esordienti già in svolgimento sullo stesso campo, onde la Società Mazzeo va considerata rinunciataria essendo del tutto ingiustificato l'allontanamento dal campo di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Mazzeo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - U.S. POTENZA MONDO DI BIAGIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SANTANGELO GIOVANNI

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

Con delibera in data 30 aprile 2003 (C.U. n. 51) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Santangelo Giovanni perché al termine della gara U.S. Potenza Mondo di Biagione/Savoia del 27.4.2003 attendeva presso lo spogliatoio l'arbitro (che lo aveva precedentemente espulso) minacciandolo ed ingiuriandolo e gli scagliava contro violenza il pallone colpendolo al volto.

Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva la squalifica inflitta al Santangelo fino al 28.4.2004.

Avverso tale decisione la U.S. Potenza Mondo di Biagione propone ricorso alla C.A.F. assumendo l'estraneità del Santangelo all'episodio che avrebbe visto il Direttore di Gara colpito dal pallone, episodio del quale sarebbe responsabile un altro calciatore e specificatamente tale Passeri Luca.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, prescindendo dalla circostanza che i motivi adottati contrastano con il preciso e circostanziato referto arbitrale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l'art. 40.7 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la possibilità di adire la C.A.F. solo per squalifiche superiori ai 12 mesi. Nel caso di specie il Santangelo è stato squalificato dal Giudice Sportivo in data 30.4.2003 fino al 31.12.2004 e la Commissione Disciplinare, riducendo la sanzione inflitta dal primo Giudice, lo ha squalificato fino al 28.4.2004. Trattasi quindi di squalifica inferiore ai 12 mesi e, conseguentemente, non impugnabile in questa sede.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., l'appello dell'U.S. Potenza Mondo di Biagione di Potenza come sopra proposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59), la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, confermando quanto già deciso dal Giudice Sportivo, infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Capobianco Pasquale perché, nel corso della gara S.S. Promo Potenza/Sarnelli Carrozzeria del 26.3.2003, espulso dal campo di gioco per linguaggio offensivo nei confronti dell'arbitro aveva colpito il Direttore di Gara con un calcio alla gamba facendolo cadere a terra.

Avverso tale decisione propone rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la S.S. Promo Potenza assumendo l'assoluta involontarietà del fatto addebitato al Capobianco allegando una dichiarazione in tal senso anche del Presidente della squadra avversaria S.S. Sarnelli Carrozzeria.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, i motivi adottati a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente al merito e, quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile e deve conseguentemente disporsi l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello della S.S. Promo Potenza di Potenza come sopra proposto, e dispone l'incameramento della tassa versata.

ORDINANZE

5 - APPELLO DELLA S.C. CUS ARCAVACATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 14 PUNTI IN CLASSIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 6.5.2003)

L'Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria concedeva, in data 30.8.2002, il nulla osta al trasferimento temporaneo del calciatore Rosati Antonio dalla U.S. Santa Maria di Catanzaro alla S.C. CUS Arcavacata.

Il 19.1.2003, a seguito dell'incontro di Promozione Aprigliano/Cus Arcavacata, l'Aprigliano proponeva reclamo per l'irregolare posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, per violazione dell'art. 101 N.O.I.F.; analogo reclamo veniva poi proposto dalla società Luzzese Calcio per l'incontro disputato il 26.1.2003 con la stessa Arcavacata.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria sospendeva il giudizio, disponendo la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. con richiesta di giudizio circa la regolarità della posizione del detto calciatore.

La Commissione Tesseramenti, in data 16.4.2003 (Com. Uff. n. 28/D), dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in favore della S.C. CUS Arcavacata, datato 30.8.2002, per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F., risultando che lo stesso, quale calciatore non professionista, era già stato oggetto di trasferimento temporaneo per le due consecutive stagioni sportive precedenti.

Conseguentemente la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 107 del 12 maggio 2003), in accoglimento dei reclami proposti dalla Aprigliano Calcio e dalla A.S. Luzzese Calcio, irrogava alla S.C. CUS Arcavacata la punizione sportiva della perdita delle gare Aprigliano/Cus Arcavacata del 19.1.2003 e Luzzese/Cus Arcavacata del 26.1.2003, entrambe con il punteggio di 0-2.

Nel frattempo, in data 29.4.2003, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, a seguito del provvedimento di revoca del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio in data 24.4.2003, deferiva il calciatore stesso per violazione dell'art. 101, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto un trasferimento a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive, nonché la società S.C. CUS Arcavacata e la Società U.S. Santa Maria Catanzaro per violazione dell'art. 101, comma 1, N.O.I.F. e dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al calciatore.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 102 del 5 maggio 2003) irrogava al calciatore Rosati Antonio la squalifica fino al 31 dicembre 2004, alla società U.S. Santa Maria Catanzaro l'ammenda di euro 1.500, alla società S.C. CUS Arcavacata, infine, ai sensi dell'art. 12, comma 8, C.G.S., la penalizzazione di punti 14, pari al numero delle gare cui aveva preso parte il calciatore Rosati Antonio, non considerando in detto calcolo le gare relative ai ricorsi proposti dalla società Aprigliano e Luzzese Calcio.

Avverso tale delibera la S.C. CUS Arcavacata ha esperito ricorso, in data 10.5.2003, a questa Commissione d'Appello Federale, sostenendo la propria buona fede, visto che il 30.8.2002 l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Calabria aveva concesso il proprio nulla-osta al trasferimento temporaneo di cui in oggetto. Ha inoltre evidenziato co-

me, essendo la situazione nota sin dal gennaio 2003 ed avendo la Commissione Tesseramenti dichiarato nullo il trasferimento solo in data 16.4.2003, la società abbia subito un danno assai rilevante dalla penalizzazione di ben 14 punti, trovandosi costretta a disputare i play-out per la permanenza nel girone A del Campionato di Promozione calabrese, così come da Comunicato Ufficiale n. 109 del 14 maggio 2003.

I rappresentanti dell'Arcavacata, inoltre, hanno rappresentato dinanzi a questa C.A.F., nel corso dell'udienza del 23.6.2003, che la Commissione Disciplinare ha diversamente interpretato l'art. 25, commi 4 e 5, C.G.S., con precipuo riferimento ai deferimenti per la posizione irregolare di calciatori, nel senso della perentorietà del termine di giorni 15 dalla gara entro cui procedere al deferimento e della riduzione a 7 giorni di tale termine con riferimento alla gara di chiusura del campionato o del torneo di riferimento. Da ultimo, dunque, i rappresentanti della società reclamante hanno dedotto l'irricevibilità del deferimento proposto oltre tale termine, con tutte le relative conseguenze sul procedimento che ha portato alla sanzione contestata.

In ordine a tale delicato profilo rituale, peraltro non espressamente sollevato negli atti di giudizio ma solo oralmente nel corso della predetta udienza, la Commissione d'Appello ha preso atto della pronunzia dell'Ecc.ma Corte Federale, la quale, investita dal Presidente Federale dell'interpretazione da fornirsi della citata disposizione del codice, con riferimento ai deferimenti per posizione irregolare di calciatori, nella recente riunione del 22 maggio 2003 (Com. Uff. n. 13/CF) ha statuito nel senso della perentorietà dei predetti termini (data anche la chiara *littera legis* dell'art. 34, comma 6 C.G.S.) e della limitazione del termine ridotto settimanale alla sola ultima partita del torneo, attesa, non da ultimo, la *ratio* alla base della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento della situazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campo oltre un determinato termine, ed avviandosi così, tra l'altro, al sospetto di atteggiamenti strumentali dietro la tardiva denuncia della posizione irregolare di calciatori.

La problematica è connotata da particolare delicatezza, tenendo anche conto dell'evidente circostanza che le Commissioni Disciplinari adottano sanzioni diversamente quantificate a seconda della *perpetuatio* della irregolarità rilevata.

La C.A.F. ha dovuto, altresì, prendere atto della mancata sospensione, in corso del presente procedimento, della fase di play-out a cura del locale Comitato Regionale; fase dunque che risulta essere giunta al suo naturale termine.

Il tutto evidentemente confidandosi nella precedente interpretazione in auge circa i termini di deferimento, non collimante con il definitivo autorevole intervento chiarificatore.

Date le sopraindicate premesse, e visti soprattutto i tempi dello svolgersi della sequenza procedimentale nel suo complesso, con precipuo riguardo anche al momento dell'intervento del deferimento, si ritiene che il Sig. Presidente Federale debba investire della vertenza la Corte Federale affinché, alla luce del parere già espresso in ordine all'art. 25 C.G.S., si ottengano lumi, ed in particolare la definitiva conferma, circa la portata e l'effettiva incidenza della predetta pronunzia interpretativa, e quindi della norma federale per come interpretata, sulla decisione che la Commissione d'Appello Federale è chiamata a prendere sulla sopra descritta vertenza.

Per i motivi che precedono la C.A.F. sospende il procedimento e rimette gli atti al Sig. Presidente Federale per l'acquisizione del parere dell'Ecc.ma Corte Federale in ordine ai profili descritti.

